

DELIBERA D'URGENZA

L'Ordine degli Avvocati di Salerno,

su relazione del Vice Presidente avv. Alberto Toriello, all'uopo delegato;

atteso che il 28.02.23 è entrato in vigore l'articolo 179 *ter* delle disposizioni di attuazione del cpc, come modificato dal decreto legislativo 10.10.22 n°149, in attuazione della legge delega 26.11.21 n°206, che prevede l'istituzione presso ogni Tribunale dell'Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex artt. 534 *bis* e 591 *bis* cpc;

visto che possono ottenere l'iscrizione nell'Elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata, sono iscritti ai rispettivi ordini professionali;

evidenziato che i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: **a)** aver svolto negli ultimi cinque anni almeno dieci incarichi come delegato alle vendite; **b)** essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n°144; **c)** in alternativa, aver partecipato ad un corso organizzato dal CNF, dagli Ordini Professionali, dall'Università o da Associazioni maggiormente rappresentative specializzate in materia;

considerato che non sono attualmente conseguibili i titoli previsti dal comma V, lettere *b)* e *c)*, non avendo ancora trovata piena attuazione la normativa sulle specializzazioni forensi e non essendo stati ancora istituiti i corsi per la formazione specifica in tema di procedure esecutive, in difetto della emanazione delle linee guida da parte della Scuola Superiore della Magistratura, peraltro già previste nella abrogata versione dell'art. 179 *ter*, disp. att. cpc, mai entrata in vigore;

ritenuto che l'Ill.mo Sig. Presidente dell'On.le Tribunale di Salerno Dott. Giuseppe Ciampa con Decreto 71/23, ha fissato le modalità di presentazione della domanda nel detto Elenco per il triennio da marzo 2023 a marzo 2026, stabilendo il termine (verosimilmente ordinatorio) per la presentazione al giorno 6 aprile 2023 e concedendo, come da richiesta di questo Ordine, la riapertura dell'Elenco *de quo* nel corso del primo triennio, in presenza di un congruo numero di domande di iscrizione di professioni che abbiano *medio tempore* conseguito i requisiti oggi non ancora realizzabili;

dato atto che le criticità innanzi rappresentate rischiano di causare la paralisi del settore delle Esecuzioni Immobiliari e comunque gravi rallentamenti delle procedure per la inevitabile carenza di professionisti iscritti nell'Elenco ed al contempo di concentrare in pochi soggetti la gestione delle deleghe alle vendite in spregio al principio dell'equa distribuzione prevista dall'art. 179 *quater* disp. att. cpc, norma tutt'ora vigente;

atteso che, pur condividendo ogni contenuto del Decreto 71/23, occorre evidenziare che il termine del 06 aprile 2023 previsto per il deposito delle domande da parte dei professionisti che aspirano all'iscrizione nel nuovo costituendo elenco, comporterebbe le numerose ed enormi criticità innanzai citate;

ciò posto, anche sulla scorta di quanto decretato da Ill.mi Sigg. Presidenti di altri Tribunali (Arezzo, Siracusa, Prato, etc), **questo Ordine**



propone all'Ill.mo Sig. Presidente dell'On.le Tribunale di Salerno Dott. Giuseppe Ciampa

- una proroga del termine per la formazione dell'Elenco al 31.12.2023 e, comunque, non prima della scadenza della sospensione feriale, sulla base delle seguenti considerazioni:
- nelle more della formazione del nuovo Elenco, come detto in analogia col comportamento tenuto da altri Tribunali, potrà essere utilizzato il vecchio Elenco, attualmente vigente;
- il differimento consentirebbe agli Ordini Nazionali di verificare la corrispondenza dei promovendi corsi e dei relativi esami finali alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura e di poterli così, con certezza, definire abilitanti;
- la predetta richiesta di proroga consentirà di convocare il Comitato previsto dal secondo comma dell'art. 179 *ter* disp. att. cpc, in varie sedute, al fine di stabilire criteri certi e circoscritti in relazione alla esatta individuazione del "quinquennio precedente", dei corsi abilitanti già svolti, del periodo in cui considerare – tra le dieci – un'ordinanza di delega rilasciata sulla scorta dei criteri previgenti successivamente all'entrata in vigore della riforma, nonché di ogni ulteriore circostanza utile a determinare un criterio unitario per l'iscrizione nel nuovo Elenco;

con l'auspicio che le indicate proposte possano trovare accoglimento,

DISPONE

la trasmissione della presente delibera all'Ill.mo Sig. Presidente dell'On.le Tribunale di Salerno, nonché la pubblicazione sul sito internet e sui canali social dell'Ordine.

Con ratifica alla prossima tornata consiliare.

Salerno li 31.03.2023

f.to il Vice Presidente

Avv. Alberto Toriello

f.to Il Presidente

Avv. Gaetano Paolino

